

Avv. GIUSEPPE CICERO
Largo Aquileia, 9 - 95127 CATANIA
Via G.B. Nicolosi, 10/M - 95047 PATERNO (CT)
Tel. (095) 85 30 44



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione seconda int., composto dai Signori Magistrati:

Dott. Biagio Campanella Presidente F.F.
Dott. Vincenzo Salamone Consigliere
Dott. Gabriella Guzzardi 1° Referendario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.2738/89 R.G. proposto da *****

***** e *****

rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Cicero elettivamente domiciliato in Catania, via V.E. Orlando n.40,

CONTRO

Il Comune di ***** , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ali ed elettivamente domiciliato in Catania, via Crociferi n.60,

PER L'ANNULLAMENTO

Dell' ordinanza n. 62 del giorno 1 luglio 1989, con la quale il Sindaco del comune di ***** ha revocato la concessione edilizia n. 21 del 13.10.1987 rilasciata ai ricorrenti.

ORIGINALI

Un' copia di questo documento
Un' copia si delega per
la notifica del presente atto
Il messo di Catania
Zianna Giuseppe

IL PRESIDENTE N. 418/84 Reg. Sent.

N. 2738 Reg. Ric.

Anno 89



Handwritten signature



Di ogni altro atto eventualmente presupposto o
conseguenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune
resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del giorno
11 febbraio 1994 il 1° Referendario dott. Gabriella
Guzzardi;

Udito altresì l'Avv. Giuseppe Cicero per la parte
ricorrente, e l'avv. Antonino Galasso, in
sostituzione dell'avv. Michele Ali per
l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:

FATTO

I ricorrenti, titolari della concessione edilizia
n. 21/87, impugnano il provvedimento di revoca
della suddetta concessione intervenuto in data 1
luglio 1989 quando le opere assentite erano già
ultimate e l'edificio, munito delle richieste
autorizzazioni di agibilità e di abitabilità, è
stato adibito ad abitazione familiare da parte dei
ricorrenti.

A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti



censure: 1) ECCESSO DI POTERE, sotto il profilo dell'omessa comparazione tra l'interesse pubblico tutelato e quello privato sacrificato; sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione, anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra il rilascio della concessione edilizia n. 21/87 e l'impugnato provvedimento di revoca; sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta ingiustizia del comportamento dell'amministrazione precedente in casi identici e conseguente disparità di trattamento; per mancanza dei presupposti, in quanto l'area in cui sorge l'immobile de quo non è soggetta a vincolo alcuno, la cui violazione comporti l'automatica necessaria tutela dell'interesse pubblico lesa.



2) VIOLAZIONE DELLE NORME DEL PIANI REGOLATORE GENERALE VIGENTE, ove si consideri l'altezza consentita di nove metri, determinata con riferimento alla larghezza della via sulla quale l'edificio sporge, ^{essa} non è superata nel caso di specie perchè l'ultima parte dell'edificio dei ricorrenti, eccedente l'altezza consentita, è costituita da volumi tecnici, non computabili ai fini della ~~computazione~~ ^{determinazione} dell'altezza del fabbricato, per espressa previsione dell'art. 31, c. 3°, del

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. G. C." or similar, located at the bottom right of the page.

Regolamento edilizio allegato al piano regolatore, da coordinare con l'art. 7 norme di attuazione al P.R.G. vigente.

Il Comune resistente, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 29 settembre 1989 è stata accolta la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.

Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 1994 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio prende in esame la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione e per omessa comparazione dell'interesse pubblico tutelato rispetto a quello privato del ricorrente, sacrificato, e ne rileva la fondatezza. Invero è principio pacifico in giurisprudenza che i provvedimenti amministrativi, ove determinino una lesione dell'interesse privato giuridicamente protetto, debbono essere congruamente motivati, specie ove, come nel caso di specie, tra il rilascio di un precedente atto autorizzativo e il successivo provvedimento di revoca sia intervenuto un notevole lasso di tempo durante il quale il privato abbia dato esecuzione ai lavori assentiti.

Il semplice riferimento alla norma che si assume violata costituisce, perciò, motivazione sufficiente solo quando l'annullamento del provvedimento interviene nella immediatezza della sua adozione(C.G.A. Reg.Sic., sent. n. 77 del 29.4.1988; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, n. 86 del 2.4.1992). Nel caso di specie il provvedimento di annullamento impugnato è intervenuto a distanza di ~~due~~ anni dal rilascio della concessione edilizia assentita, quando le opere edificatorie erano completamente ultimate, erano stati pagati gli oneri richiesti, erano state conseguite le prescritte autorizzazioni e quando l'immobile de quo era già adibito ad abitazione del nucleo familiare dei ricorrenti la cui posizione giuridica si era definitivamente consolidata. Nella sussistenza delle riportate circostanze e condizioni di fatto, avrebbe dovuto il comune resistente articolare espressamente ed esaurientemente i motivi dell'annullamento, con specifico riferimento all'interesse tutelato, comparativamente a quello del privato, violato. In mancanza sussiste il dedotto vizio di eccesso di potere.

Ugualmente fondata è la censura con la quale si




G. G. L.



deduce la violazione delle norme edilizie vigenti nel comune di ***** , portate dall'art. 31, comma 3° del regolamento edilizio in rapporto all'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune. Se è vero che ex art 7 norme di attuazione al P.R.-G. l'altezza dell'edificio de quo non poteva superare i nove metri, tenuto conto dell'ampiezza della via sulla quale l'edificio stesso è prospiciente, è pur vero, per espressa previsione dell' art. 31, c.3° del regolamento edilizio del comune resistente, che i volumi tecnici sovrastanti l'immobile non possono essere computati nella misura delle altezze. Nel caso di specie l'altezza totale dell'immobile è di m. 9,80 nella quale altezza è compreso il vano ubicato all'ultimo piano ed adibito a sgombero, la cui natura di volume tecnico impedisce che venga computato nella misura dell'altezza consentita. Conclusivamente il ricorso va accolto senza che il Collegio si dia carico di esaminare le ulteriori censure che restano, evidentemente assorbite. Motivi di equità inducano il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la



Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. seconda
interna, accoglie il ricorso in epigrafe.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio
del giorno 11 febbraio 1994.



L'ESTENSORE

Guido Quarta

IL PRESIDENTE

Stefano

Il Segretario

Vito

Depositata nella Segreteria

del T.A.R. - Sez. di Catania

Oggi 16-3-1994

Carlo